



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 15

1^a COMMISSIONE PERMANENTE (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

90^a seduta (pomeridiana): mercoledì 18 marzo 2009

Presidenza del presidente VIZZINI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* CECCANTI (PD), relatore	3
PALMA, sottosegretario di Stato per l'interno	4
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1107) Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1107.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante. Propongo pertanto di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Ceccanti.

CECCANTI, *relatore*. Signor Presidente, rinvio alla relazione già svolta nella seduta del 21 gennaio, dove ho altresì anticipato l'illustrazione dell'emendamento 3.1, volto a chiarire la formulazione del disegno di legge che si presenta un po' criptica, prestandosi magari ad una interpretazione errata. Può lasciar intendere che la restituzione delle somme sia retroattiva. Invece, con l'emendamento 3.1 si precisa in modo inequivoco che la modifica introdotta dall'articolo 2 del disegno di legge decorre dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale ed il rappresentante del Governo rinuncia al suo intervento, do lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed il relativo emendamento trasmesso, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 3.1, sul quale il parere è non ostativo».

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'articolo 3, su cui è stato presentato un emendamento, già illustrato.

PALMA. *sottosegretario di Stato per l'interno*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,50.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 1107
d'iniziativa governativa

«Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione»

Art. 1.

(Approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese)

1. È approvata l'allegata intesa firmata il 4 aprile 2007 tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in rappresentanza della Chiesa evangelica valdese (Unione delle Chiese valdesi e metodiste), che modifica l'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449.

Art. 2.

(Modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409)

1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA TAVOLA VALDESE MODIFICATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL 25 GENNAIO 1993 ED APPROVATA CON LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 409

Art. 1.

(Modifica dell'intesa del 25 gennaio 1993)

1. La Repubblica italiana e la Tavola Valdese in rappresentanza della Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese Valdesi e Metodiste), considerata l'opportunità di procedere alla modificazione dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 ed approvata con legge 5 ottobre 1993, n. 409, convengono ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge 11 agosto 1984, n. 449, di modificarla con le seguenti disposizioni.

Art. 2.

(Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 dell'intesa stipulata in data 25 gennaio 1993 è sostituito dal seguente:

«3. L'attribuzione alla Tavola Valdese delle somme relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza verrà effettuata in proporzione alle scelte espresse».

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 25 gennaio 1993 decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Art. 4.

(Norma finale)

1. Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

EMENDAMENTO

Art. 3.

3.1

CECCANTI, *relatore*

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La modifica alla legge 5 ottobre 1993, n. 409, introdotta dall'articolo 2, decorre dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

